



ODG

N. 488

Emergenza epidemiologica da Covid-19 - Esonero parziale dei versamenti dei premi INAIL, riconoscimento dei contributi figurativi a favore dei lavoratori autonomi e professionisti - Rilascio DURC

Presentato da:

FAVA MAURO (primo firmatario) 05/02/2021, CANE ANDREA 05/02/2021, MOSCA MICHELE 06/02/2021, GAVAZZA GIANLUCA 08/02/2021, MARIN VALTER 08/02/2021, POGGIO GIOVANNI BATTISTA 08/02/2021

Richiesta trattazione in aula

Presentato in data 12/02/2021

Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte

ORDINE DEL GIORNO

*ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 103 del Regolamento interno,*

OGGETTO: Emergenza epidemiologica da Covid-19 – Esonero parziale dei versamenti dei premi INAIL, riconoscimento dei contributi figurativi a favore dei lavoratori autonomi e professionisti – Rilascio DURC

Premesso che:

- A causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 una vasta platea di lavoratori autonomi fra i quali quelli del commercio e di diversi settori merceologici e professionisti sono stati costretti a sospendere, prima da marzo a maggio e, successivamente, da novembre a dicembre 2020, la propria attività lavorativa;
- Al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, sono stati realizzati diversi interventi normativi e introdotte molteplici misure volte alla tutela dei lavoratori predisponendo strumenti di sostegno al reddito in conseguenza della riduzione o sospensione del lavoro conseguente al primo lockdown. In particolare l'art. 18 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 ha previsto la sospensione dei versamenti contributivi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria a causa dell'emergenza Covid-19, disponendo che - previa istanza - i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato potessero usufruire della sospensione dei versamenti contributivi e dei premi per i mesi di aprile e maggio 2020, in presenza di una riduzione del fatturato, di almeno il 33% o il 50 %, a seconda che nel 2019 avessero avuto ricavi o compensi fino a 50 milioni oppure oltre tale limite, rispetto ai mesi di marzo e aprile del periodo d'imposta precedente;
- Nel periodo del primo lockdown, ha trovato applicazione il D.Lgs. n. 148/2015 che detta la disciplina degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. L'art. 6 del D. Lgs.148/2015 dispone espressamente che: "i periodi di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro per i quali è ammessa l'integrazione salariale sono riconosciuti utili ai fini del diritto e della misura alla pensione anticipata o di vecchiaia". Dunque, tale norma afferma che il lavoratore è tutelato da contribuzione figurativa nel caso in cui non presti attività lavorativa ed usufruisca della cassa integrazione guadagni;

- I contributi figurativi sono contributi accreditati, nelle Gestioni pensionistiche dei lavoratori pubblici o in quelle dei lavoratori privati, senza onere a carico degli stessi. Essi sono riferiti a periodi, tassativamente individuati dalla legge, durante i quali, nonostante si sia verificata una interruzione o una riduzione dell'attività lavorativa, viene comunque garantita la copertura contributiva. Questi periodi, salvo specifiche eccezioni, sono utili sia per il conseguimento del diritto alla pensione sia per il suo calcolo. I contributi figurativi possono essere accreditati in alcuni casi su domanda del lavoratore, in altri d'ufficio, cioè automaticamente. Nelle Gestioni pensionistiche dei lavoratori privati, ad esempio, si possono accreditare a domanda i seguenti periodi: servizio militare obbligatorio; servizio militare volontario; servizio civile; riposi giornalieri; maternità al di fuori di un rapporto di lavoro; congedo parentale durante il rapporto di lavoro; malattia del bambino; malattia e infortunio; aspettativa per cariche sindacali; aspettativa per cariche elettive; assenza dal lavoro per donazione sangue. Mentre, ad esempio, sono accreditati d'ufficio, senza specifica domanda, i contributi figurativi per i periodi durante i quali il lavoratore ha usufruito di: cassa integrazione guadagni straordinaria; contratto di solidarietà difensivi; indennità di mobilità; indennità di disoccupazione; indennità in ambito ASPI e NASPI; assistenza antitubercolare a carico dell'INPS;
- Molti lavoratori autonomi piemontesi iscritti alla Gestione separata INPS ed INAIL, in seguito al primo e secondo lockdown han dovuto, per oltre 4 mesi del anno 2020, interrompere la loro attività lavorativa pur continuando ad effettuare regolarmente i versamenti dei contributi previdenziali a favore dell'INPS e dei premi dovuti all'INAIL;
- Alcune associazione di categoria rappresentanti il settore del commercio hanno evidenziato l'opportunità, per il periodo riferito al secondo lockdown, la possibilità di poter richiedere la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria a causa dell'emergenza Covid-19, così come avvenuto per i mesi di aprile e maggio 2020, in forza del D.L. 8 aprile 2020, n. 23;
- In parziale risposta a quanto richiesto, lo Stato con l'art. 1, comma 20, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale 2021 - 2023", ha istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, con una dotazione finanziaria iniziale di 1 miliardo di euro per l'anno 2021, che costituisce il relativo limite di spesa, destinata a finanziare l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro ed abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell'anno 2019;

- L'ultimo periodo del suddetto art. 1, comma 20, della legge n. 178/2020, prevede che sono esclusi dall'esonero parziale i premi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);
- Al fine di ridurre gli effetti negativi causati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 sul reddito dei lavoratori autonomi e dei professionisti e di favorire la ripresa della loro attività, analogamente a quanto previsto dall'art. 1, comma 20, della legge n. 178/2020, sarebbe auspicabile l'introduzione di una disposizione che preveda l'esonero parziale anche dei premi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e, conseguenzialmente, l'abrogazione dell'ultimo periodo dell'art. 1, comma 20, della legge n. 178/2020;
- Diversi rappresentanti dei lavoratori autonomi piemontesi, fra i quali quelli del commercio e di diversi settori merceologici, han proposto, altresì, che sia riconosciuto un periodo pari a 4 mesi di "contributi figurativi" ai lavoratori autonomi che abbiano il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio italiano e che nei mesi di marzo, aprile, maggio e novembre 2020, abbiano subito una riduzione del fatturato di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019, a causa dell'interruzione della loro attività lavorativa determinato dall'emergenza epidemiologica da Covid-19;
- In conformità a quanto previsto per gli altri lavoratori sarebbe opportuno che fosse riconosciuto anche a tutti i lavoratori autonomi ed ai professionisti, l'applicazione dell'istituto dei c.d. "contributi figurativi", come sopra esposto, al fine di riconoscere una forma di ristoro, a fronte dei mancati guadagni e delle perdite subite, per il periodo corrispondente alla loro inattività a causa dell'emergenza Covid-19;
- Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali fissò al 15 aprile 2005 la data per l'avvio, su tutto il territorio nazionale, delle procedure di richiesta e rilascio, in forma unificata e telematica, del DURC, da utilizzarsi per appalti e subappalti pubblici e opere private, soggette a rilascio della concessione edilizia o DIA, oltre che per l'attestazione SOA;
- Il DURC è il Documento Unico di Regolarità Contributiva con il quale, in modalità telematica e in tempo reale, indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare, si dichiara la regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell'edilizia, di Casse edili e dei lavori pubblici. Dal 1° gennaio 2009, l'obbligo del possesso del DURC è stato esteso a tutte le ditte che lavorano in regime di appalto o subappalto di qualsiasi tipo di lavoro anche fuori dall'ambito dell'edilizia, escludendo però dall'obbligo gli artigiani che lavorano in proprio senza dipendenti anche se l'ente certificatore è tenuto a rilasciare comunque la certificazione ove richiesta anche se non necessaria;
- A decorrere dal 1° luglio 2015, con l'entrata in vigore del decreto ministeriale 30 gennaio 2015, emanato in attuazione dell'articolo 4 del decreto-legge 20

marzo 2014, n. 34, la verifica della regolarità contributiva avviene con modalità esclusivamente telematiche e in tempo reale. L'esito positivo della verifica di regolarità genera il DURC online con validità di 120 giorni dalla richiesta;

- Nei mesi scorsi, diversi soggetti esercenti attività d'impresa e lavoratori autonomi sono stati impossibilitati ad ottenere il rilascio, ai fini lavorativi, della regolarità contributiva poiché risultanti non aver versato i contributi previdenziali ed assistenziali in tutto o in parte, in forza dell'art. 18 del D.L. n. 23/2020, avendo ottenuto nel 2020 la sospensione dei versamenti contributivi previdenziali oppure che, ai sensi dell'art. 1, c. 20, Legge n. 178/2020, otterranno dal 2021 il parziale esonero dal pagamento dei contributi previdenziali;
- Occorre garantire il diritto al lavoro ed al libero esercizio dell'attività di impresa, con il regolare rilascio del DURC, a tutti coloro che hanno fatto istanza ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 del D.L. n. 23/20 o dell'art. 1, c. 20, legge n. 178/20 e che in applicazione di tali norme hanno goduto della sospensione od esonero parziale del versamento dei contributi previdenziali.

Tutto ciò premesso,

il Consiglio regionale,

IMPEGNA

il Presidente e la Giunta regionale

a farsi portavoce avanti al Governo affinché:

- al fine di ridurre gli effetti negativi causati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 sul reddito dei lavoratori autonomi e dei professionisti e di favorire la ripresa della loro attività sia introdotta, analogamente a quanto previsto dall'art. 1, comma 20, della legge n. 178/2020, una disposizione che preveda l'esonero parziale dei premi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e, conseguenzialmente, abrogazione dell'ultimo periodo dell'art. 1, comma 20, della legge n. 178/2020;
- a titolo di ristoro dei mancati guadagni e delle perdite subite, per il periodo di inattività lavorativa a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, siano riconosciuti 4 mesi di "contributi figurativi" ai lavoratori autonomi ed ai professionisti che risultino in regola con i versamenti contributivi INPS ed INAIL, abbiano il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio italiano, e che abbiano subito nei mesi di marzo, aprile, maggio e novembre 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 33%, rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019;
- venga garantito il diritto al lavoro ed al libero esercizio dell'attività di impresa, con il regolare rilascio del DURC, anche a coloro che ai sensi e per gli effetti dell'art. 18

del D.L. n 23/20 o dell'art. 1, c. 20, legge n. 178/20 abbiano goduto della sospensione o dell'esonero parziale del versamento dei contributi previdenziali.